

COMUNE DI ANDEZENO
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Modificato con deliberazione consiliare n.° 23 del 20 giugno 2005

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Luogo delle adunanze consiliari
- Art. 3 – Funzioni rappresentative
- Art. 4 – Maggioranza e minoranza
- Art. 5 – Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 6 – Compiti e poteri del presidente del Consiglio comunale

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

COMMISSIONI CONSILIARI

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

- Art. 7 – Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 8 – Commissioni consiliari
- Art. 9 – Composizione, convocazione e funzionamento delle commissioni consiliari
- Art. 10 – Riunioni delle commissioni
- Art. 11 – Costituzioni di commissioni speciali
- Art. 12 – Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- Art. 13 – Diritti di informazione dei consiglieri comunali
- Art. 14 – Rilascio di copia delle deliberazioni
- Art. 15 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 16 – Diritto d'iniziativa
- Art. 17 – Diritto di presentare mozioni
- Art. 18 – Diritto di presentare interpellanze
- Art. 19 – Diritto di presentare interrogazioni
- Art. 20 – Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

- Art. 21 – Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 22 – Distinzione delle sedute – Definizioni
- Art. 23 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
- Art. 24 – Avviso di convocazione – Modalità e termini
- Art. 25 – Ordine del giorno
- Art. 26 – Deposito degli atti per la consultazione.

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

- Art. 27 – Disciplina delle adunanze
- Art. 28 – Persone ammesse nella sala delle adunanze
- Art. 29 – Segreteria dell'adunanza

CAPO VII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 30 – Sedute deserte
- Art. 31 – Ordine dei lavori
- Art. 32 – Comportamento dei consiglieri
- Art. 33 – Esercizio del mandato elettivo – Decadenza
- Art. 34 – Fatto personale
- Art. 35 – Pregiudiziali e sospensive
- Art. 36 – Partecipazione dell'assessore non consigliere
- Art. 37 – Obbligo di astensione
- Art. 38 – Emendamenti
- Art. 39 – Adunanze consiliari aperte
- Art. 40 – Chiusura della discussione
- Art. 41 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

CAPO VIII

DELLE VOTAZIONI

- Art. 42 – Sistemi di votazione
- Art. 43 – Ordine della votazione
- Art. 44 – Annullamento e rinnovazione della votazione
- Art. 45 – Interventi nel corso della votazione
- Art. 46 – Mozioni d'ordine
- Art. 47 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
- Art. 48 – Dichiarazioni di voto
- Art. 49 – Computo della maggioranza

CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

- Art. 50 – Verbale delle sedute
- Art. 51 – Approvazione dei verbali della seduta precedente
- Art. 52 – Comunicazione delle decisioni del Consiglio

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 53 – Pubblicità del regolamento
- Art. 54 – Diffusione del presente regolamento
- Art. 55 – Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 2 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Piazza Italia n° 3.
2. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, previa deliberazione della Giunta comunale, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

Art. 3 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

Art. 4 – Maggioranza e minoranza.

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 5 – Presidenza del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento del suddetto, dal Consigliere anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

Art. 6 – Compiti e poteri del presidente del Consiglio comunale.

1. Il presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione:
pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
4. E' facoltà del presidente convocare i capigruppo consiliari, che concorrono a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio comunale.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 7 - Costituzione dei gruppi consiliari.

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il Sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.
7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.
8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.
9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco.

Art. 8 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari consultive permanenti e temporanee.
2. Compito principale delle commissioni consultive permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio quando il Consiglio medesimo o la Giunta ne diano formale incarico su specifici argomenti, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso sui punti

richiesti.

3. Compito delle commissioni consultive temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

Art. 9 - Composizione, convocazione e funzionamento delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni consiliari sono costituite da un numero di membri che rappresenti proporzionalmente la composizione numerica di tutti i gruppi consiliari, senza comunque superare la metà del numero di consiglieri assegnati.
2. Le commissioni sono nominate dal Consiglio comunale su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il presidente ed il vice-presidente.
3. Il presidente ha il compito di:
 - convocare le riunioni fissandone la data;
 - coordinare i lavori della commissione.
4. Le commissioni provvedono, alla prima riunione, ad assegnare ad un proprio membro le funzioni di segretario.
5. Il vice-presidente sostituisce, in tutte le sue funzioni, il presidente temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
6. In caso di assenza o impedimento del vice-presidente, alla sostituzione del presidente provvede il membro più anziano di età.
7. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.
8. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
9. In caso di cessazione dalla carica di un componente delle commissioni, il Consiglio comunale procede alla sostituzione su designazione del capogruppo interessato.
10. Ciascuna commissione può invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori nonché tecnici ed esperti, in numero complessivo non superiore a quello dei membri della commissione, senza diritto di voto.

Art. 10 - Riunioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate dal proprio presidente con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare da recapitarsi al domicilio di tutti i membri almeno cinque giorni interi liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Della convocazione è data comunicazione al Sindaco ed ai capigruppo consiliari a cura del presidente.
3. Le riunioni delle commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti.
4. Le sedute delle commissioni, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
5. In caso di votazione, ciascun commissario dispone di un voto.
6. Si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti.
7. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il provvedimento non è valido.
8. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono. I membri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le

schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

10. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere adottato in una successiva adunanza della commissione.

11. I verbali delle sedute delle commissioni sono redatti a cura del segretario e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed ai capigruppo consiliari ed inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

Art. 11 - Costituzione di commissioni speciali.

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme degli articoli 9 e 10.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri.

Art. 12 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.

3. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

1. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 13 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;

b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

- c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
 3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti devono fare richiesta direttamente al responsabile del servizio.
 4. Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 14 – Rilascio di copia delle deliberazioni.

1. I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
2. In relazione al disposto dell'art. 125 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., copia delle deliberazioni della Giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 15 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri.

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 16 - Diritto d'iniziativa.

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 17 – Diritto di presentare mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima

seduta consiliare. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

Art. 18 - Diritto di presentare interpellanze.

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale: non deve essere formulata in modo generico, ma deve contenere in dettaglio le delucidazioni richieste.

2. Nel caso in cui l'interpellanza sia formulata in modo generico e non contenga in dettaglio le delucidazioni richieste, il sindaco ne comunica il diniego.

3. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 19 - Diritto di presentare interrogazioni.

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

5. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

a) l'interrogante illustra l'interrogazione;

b) il Sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;

c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;

d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 20 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

Art. 21 - Convocazione del Consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà recapitato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 22 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione, il rendiconto della gestione e le eventuali modifiche dello statuto. Sono straordinarie tutte le altre.
3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno n. 4 consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari **quorum** di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 23 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono essere avanzate, in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

***Art. 24 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.**

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie almeno **cinque** giorni.
 - b) per le convocazioni straordinarie, almeno **tre** giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione.
Il giorno di consegna non viene computato.
 2. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno recapitati tutti gli atti relativi alla detta carica.
 3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede al recapito della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
 4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
 5. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti ed è inviato:
 - all'organo di revisione;
 - ai responsabili dei servizi.
- * modificato con deliberazione consiliare n-° 23 del 20/6/2005

Art. 25 - Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco secondo il seguente ordine:
 - l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - le proposte di deliberazione;
 - le interrogazioni;
 - le mozioni;
 - le interpellanze;
 - le questioni oggetto di mera presa d'atto, non soggette a votazione;
 - da ultimo saranno iscritti gli argomenti da discutere in seduta segreta.
2. L'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del

Consiglio e con l'assenso di questo.

3. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
4. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme dei termini di cui all'articolo 24.
5. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri prescritti e corredate di tutti i documenti necessari, sono trasmesse ai capigruppo consiliari unitamente all'avviso di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 26 - Deposito degli atti per la consultazione.

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai prescritti pareri e corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per il recapito degli avvisi di convocazione ai consiglieri, che hanno diritto di consultarle e, a seguito di specifica richiesta, possono ottenerne copia.
2. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere può consultarli.

CAPO VI PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 27 - Disciplina delle adunanze.

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente in aula, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 28 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.

1. Poiché, in via generale, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati ed alla polizia municipale potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi

contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 29 - Segreteria dell'adunanza.

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge.

1. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 30 - Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.

2. Se, trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 31 - Ordine dei lavori.

1. Verificata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e, qualora all'ordine del giorno siano iscritte deliberazioni da votare a scrutinio segreto, nomina tra i consiglieri tre scrutatori, di cui uno della minoranza.

2. Per l'approvazione dei verbali della seduta precedente si procede con le modalità previste dal successivo art. 51.

3. Terminata l'illustrazione del provvedimento in ordine alle proposte di deliberazione da parte del relatore e prima che si inizi la discussione, è facoltà dei consiglieri iscriversi a parlare con richiesta al presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione.

4. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino nella sala al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di parlare.

5. Gli interventi dei consiglieri devono essere pertinenti all'argomento in discussione e devono essere contenuti nel limite di quindici minuti, salvo che si tratti di argomenti particolarmente complessi per i

quali il presidente può stabilire limiti temporali diversi.

6. E' facoltà del presidente, qualora un consigliere non rispetti il limite fissato per l'intervento, invitarlo a concludere brevemente; se questi non ottempera, il presidente ripete l'invito dopodichè, a suo insindacabile giudizio, può togliergli la parola.

7. I consiglieri possono replicare una sola volta sullo stesso argomento e per non più di cinque minuti.

8. Gli interventi dei consiglieri possono anche essere letti; il relativo documento deve essere consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.

9. A nessuno è consentito interrompere chi ha la parola.

10. Il Sindaco può disporre la presenza di funzionari responsabili in Consiglio nello spazio riservato ai consiglieri, per eventuale consultazione durante la seduta da parte dello stesso presidente o degli assessori.

11. Per le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 17, 18, 19 e 20.

12. Per quanto concerne le questioni oggetto di mera presa d'atto, non soggette a votazione, e gli argomenti da discutere in seduta segreta, si fa riferimento a quanto stabilito nei precedenti commi da 3 a 9.

13. Esauriti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attività e interesse. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire i consiglieri. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

Art. 32 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti esclusivamente aspetti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Art. 33 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date per iscritto entro dieci giorni dalla seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

3. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue giustificazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine, nel caso non pervengano giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non siano ritenute idonee a far venir meno la procedura di decadenza, il Sindaco iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato e di procedere all'eventuale surroga.

6. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. In tale ipotesi si procede immediatamente alla surroga.

Art. 34 - Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.
3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 35 - Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 36 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art. 37 - Obbligo di astensione.

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quale i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si computano nel numero legale, ai fini della validità della seduta, coloro che hanno l'obbligo di astenersi.

Art. 38 - Emendamenti

1. Dicesi emendamento qualsiasi modifica del testo della proposta di deliberazione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti in forma scritta da ogni consigliere e depositati presso la segreteria comunale almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione, per la formulazione dei pareri di legge.

Art. 39 - Adunanze consiliari aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni.

Art. 40 - Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
3. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 41 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere recapitato a tutti i consiglieri almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione, che è sempre di prima convocazione.

CAPO VIII DELLE VOTAZIONI

Art. 42 - Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, debbono essere prese a scrutinio segreto.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il segretario fa l'appello ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. La votazione per alzata di mano si svolge a seguito dell'invito rivolto dal presidente ai consiglieri a dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti; salvo i casi di votazione a maggioranza evidente, si passa a controprova.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 43 - Ordine della votazione.

1. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - e) le singole parti del provvedimento, quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - f) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 44 - Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 45 - Interventi nel corso della votazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 46 - Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 47 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento.

Art. 48 - Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

Art. 49 - Computo della maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un **quorum** particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO IX

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

***Art. 50 - Verbale delle sedute.**

1. Il processo verbale dei punti iscritti all'ordine del giorno viene redatto dal segretario. La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione meccanica, idoneamente conservati per dieci anni.
 2. Nel verbale devono essere indicati:
 - a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione;
 - b) le modalità osservate per la convocazione;
 - c) i consiglieri presenti e quelli assenti, previamente giustificati;
 - d) l'oggetto della proposta di deliberazione;
 - e) il testo della proposta con i prescritti pareri;
 - f) gli intervenuti nella discussione;
 - g) il sistema di votazione, il numero dei consiglieri votanti, il numero dei voti favorevoli e contrari, l'indicazione dei consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - h) il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
 - i) l'eventuale testo emendato della parte dispositiva della proposta di deliberazione.
 3. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrari alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
 4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo, mediante consegna di opportuna memoria scritta, in modo leggibile nonché firmata.
 5. **I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.**
 6. I verbali sono rimessi in copia ai capigruppo e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
- * modificato con deliberazione consiliare n-° 23 del 20/6/2005

Art. 51 - Approvazione dei verbali della seduta precedente.

1. I verbali della seduta precedente sono depositati a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta affinché questi ne possano prendere visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
2. Il presidente fa dare lettura dell'oggetto dei verbali della seduta precedente, dando per letta la parte dispositiva, ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
3. Sui processi verbali non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 1, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 52 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio.

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio comunale ai responsabili dei servizi contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.
2. Lo stesso segretario comunale trasmetterà agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni, munite della dichiarazione di esecutività.

**CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 53 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 54 - Diffusione del presente regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili dei servizi comunali.

Art. 55 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.